



UNIVERSA  
UNIVERSIS  
PATAVINA  
LIBERTAS

DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
*Servizio Statuto e Regolamenti*

DECRETO Rep. n. 69-2010 - Prot. n. 1708

Anno 2002    Tit. 1            Cl. 3            Fasc. 8

Oggetto:    Modifica al “Regolamento per la copertura di posti mediante trasferimento dei professori e dei ricercatori (art.1, Legge 3 luglio 1998, n.210)”.

#### IL RETTORE

Visto l'art. 9 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con D. R. n. 492 del 5 febbraio 2008;

Visto l'art. 1 della Legge 3 luglio 1998 n. 210;

Visto il proprio decreto n. 2012 del 25.10.1999, con il quale viene emanato il “Regolamento per la copertura dei posti mediante trasferimento dei professori e dei ricercatori” e successive modifiche;

Vista la delibera del Senato accademico del 9 aprile 2009, relativa all'approvazione della sostituzione del secondo capoverso dell'art.8 del “Regolamento per la copertura di posti mediante trasferimento dei professori e dei ricercatori”;

Considerato che il Ministero competente non ha espresso rilievi così come previsto dall'art.1 comma 3 della Legge 3 luglio 1998, n.210;

#### D E C R E T A

Art. 1 - Il “Regolamento per la copertura di posti mediante trasferimento dei professori e dei ricercatori” è modificato come segue:

#### **ART. 8 - Procedure di trasferimento interno all'Ateneo**

----- omississ -----



UNIVERSA  
UNIVERSIS  
PATAVINA  
LIBERTAS

DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
Servizio Statuto e Regolamenti

Sono altresì consentiti, su istanza degli interessati, trasferimenti di personale docente da una Facoltà ad un'altra di questo Ateneo, con contestuale trasferimento di tutti o parte dei relativi punti budget, previa concordi delibere delle Facoltà interessate che, tenuto conto di motivi di opportunità didattico-scientifica, stabiliscano le modalità di copertura del carico didattico lasciato scoperto dal docente che chiede il trasferimento, precisando i tempi dell'eventuale impegno didattico del docente nella Facoltà di provenienza e dell'eventuale contributo in termini di finanziamento di docenza mobile da parte della Facoltà ricevente e la modalità di ripartizione tra le due Facoltà del budget reso disponibile al momento del pensionamento del docente trasferito, **con riferimento alla seguente tabella, ma comunque negli ambiti temporali definiti dalla medesima**. La prima colonna della tabella indica il periodo in anni tra trasferimento e pensionamento, e la seconda colonna indica la percentuale assegnata alla Facoltà di provenienza, con **riguardo** al budget restituito.

Periodo in anni tra trasferimento e pensionamento	Percentuale assegnata alla Facoltà di provenienza
Fino a 2 anni	100
Da 3 a 4	80
Da 5 a 6	60
Da 7 a 8	40
Da 9 a 10	20
Oltre 10 anni	0

Non possono usufruire del trasferimento interno per almeno un triennio dalla presa di servizio i docenti chiamati con il contributo ministeriale di mobilità; non possono inoltre essere presi in considerazione trasferimenti di professori durante il periodo di straordinario e di ricercatori non confermati.

Art.2 - il predetto Regolamento, sostituito del secondo capoverso dell'art.8 è parte integrante del presente decreto.

Art.3 - di incaricare il Servizio Concorsi e Carriere e Servizio Statuto e Regolamenti dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 18 gennaio 2010

IL RETTORE  
Prof. Giuseppe Zaccaria



## **REGOLAMENTO PER LA COPERTURA DI POSTI MEDIANTE TRASFERIMENTO DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI**

### **Art. 1 - Delibera di copertura dei posti mediante trasferimento**

La copertura di posti di professore di ruolo o di ricercatore mediante trasferimento da altre università è deliberata, previo parere del Dipartimento o dei Dipartimenti interessati, dal Consiglio di Facoltà nella composizione limitata:

- a) ai soli professori ordinari, se si tratta di posti di ordinario;
- b) ai professori di ruolo se si tratta di posti di associato;
- c) ai professori di ruolo e ai ricercatori se si tratta di posti di ricercatore.

La relativa delibera deve essere approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto e deve indicare il tipo di posto da coprire, il settore scientifico-disciplinare nel quale il posto è compreso, i criteri di valutazione comparativa individuabili secondo le modalità di cui al successivo articolo 2, ivi compresa la selezione dei titoli e della tipologia delle pubblicazioni considerate rilevanti, nonché, ove ritenuto opportuno, dell'ambito specifico di impegno scientifico e didattico richiesto.

### **Art. 2 - Criteri di valutazione**

I criteri di valutazione comparativa, comprendenti la tipologia dei titoli richiesti, sono gli stessi previsti dal regolamento statale, approvato con D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390, attuato con l'art. 1, comma 1, della L. 3 luglio 1998, n. 210, relativi all'espletamento delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori.

### **Art. 3 - Bando**

Il procedimento di valutazione comparativa è aperto all'esterno con il decreto del Rettore che bandisce la copertura del posto mediante trasferimento.

Il bando di cui al comma precedente deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) tipologia del posto;
- b) settore scientifico-disciplinare, con l'eventuale specificazione dell'ambito di impegno scientifico e didattico richiesto;
- c) criteri di valutazione e tipologia dei titoli e delle pubblicazioni;
- d) organo accademico al quale la domanda deve essere presentata;
- e) termine e modalità di presentazione della domanda, dei titoli e delle pubblicazioni.

Il bando di cui al precedente comma è trasmesso, a cura del Rettore, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale ed è adeguatamente pubblicizzato anche per via telematica.

### **Art. 4 - Requisiti di ammissione alla procedura di valutazione**



UNIVERSA  
UNIVERSIS  
PATAVINA  
LIBERTAS

Alle procedure di cui al presente regolamento sono ammessi a partecipare: professori ordinari, professori associati, ricercatori, già in servizio presso università statali o libere italiane, ovvero cittadini di Paesi membri dell'Unione Europea che rivestano posizione analoga presso Università di Paesi membri dell'Unione stessa.

I professori di ruolo ed i ricercatori appartenenti, al momento della domanda, ad altre università statali o libere italiane, possono assumere servizio nell'Università di Padova a seguito della procedura di cui al presente regolamento, solamente dopo il compimento del triennio di permanenza nella sede di provenienza e con la decorrenza stabilita all'art. 1, comma 6, L. 3 luglio 1998, n. 210.

#### **Art. 5 - Modalità di svolgimento della valutazione comparativa**

La Facoltà, nella composizione limitata di cui all'art. 1 e con la maggioranza assoluta dei votanti, nomina, dopo la scadenza del bando, una Commissione preposta alla valutazione comparativa delle candidature, costituita eventualmente anche con membri esterni.

I lavori della Commissione, la partecipazione ai quali costituisce un obbligo per i componenti, salvo motivi di forza maggiore, devono concludersi entro un termine non superiore a tre mesi dalla nomina.

La Commissione formula una proposta al Consiglio di Facoltà, eventualmente anche di una pluralità di idonei al trasferimento.

Con proprio provvedimento il Rettore accerta la regolarità del procedimento e approva gli atti della Commissione entro 20 giorni dal ricevimento degli atti stessi.

In caso di riscontro di vizi di legittimità, il Rettore rinvia gli atti all'organo competente per la regolarizzazione.

Entro 30 giorni dal ricevimento del decreto rettorale di approvazione degli atti della Commissione da parte del Rettore, il Consiglio della Facoltà delibera per la copertura o meno del posto, nella composizione limitata e con la maggioranza prevista dall'art. 1 del presente Regolamento.

Nel caso in cui il candidato chiamato dalla Facoltà appartenga ad un settore scientifico-disciplinare diverso da quello indicato nel bando, la Facoltà, prima dell'inoltro della delibera al Rettore, deve acquisire il parere non vincolante del C.U.N. il quale dovrà accertare il possesso del requisito di un'adeguata qualificazione scientifica, da parte dell'aspirante al trasferimento, nel settore scientifico disciplinare bandito.

#### **Art. 6 - Accertamento della regolarità del procedimento**

Con proprio provvedimento, il Rettore, dispone il trasferimento del vincitore del posto, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della delibera del Consiglio della Facoltà.

Il decreto rettorale di approvazione degli atti, il provvedimento di trasferimento, nonché la delibera motivata dal Consiglio di Facoltà con cui è disposta la copertura o non copertura del posto tramite trasferimento sono comunicati senza indugio a tutti gli interessati.

#### **Art. 7 - Ricorso amministrativo**



Ferma restando la impugnabilità in sede giurisdizionale avverso gli atti previsti dal presente regolamento è ammesso ricorso amministrativo al Rettore per soli motivi di legittimità, entro il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione agli interessati.

Sugli eventuali ricorsi il Rettore decide entro il termine di sessanta giorni, udito il parere della Facoltà che ha deliberato.

### **Art. 8 - Procedure di trasferimento interno all'Ateneo**

Nelle composizioni limitate e con la maggioranza prevista al precedente art. 1, la Facoltà, udito il dipartimento o i dipartimenti interessati, può disporre, sulla base delle proprie esigenze didattico-scientifiche, la copertura di un posto di professore di ruolo o di ricercatore mediante un procedimento di valutazione comparativa riservato rispettivamente ai professori di ruolo ed ai ricercatori appartenenti all'Università di Padova. In tal caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti, salva l'emanazione di bandi riservati al personale docente dell'Università di Padova e l'adozione di forme di pubblicità, anche di tipo telematico, circoscritta all'ambito locale.

Sono altresì consentiti, su istanza degli interessati, trasferimenti di personale docente da una Facoltà ad un'altra di questo Ateneo, con contestuale trasferimento di tutti o parte dei relativi punti budget, previe concordi delibere delle Facoltà interessate che, tenuto conto di motivi di opportunità didattico-scientifica, stabiliscano le modalità di copertura del carico didattico lasciato scoperto dal docente che chiede il trasferimento, precisando i tempi dell'eventuale impegno didattico del docente nella Facoltà di provenienza e dell'eventuale contributo in termini di finanziamento di docenza mobile da parte della Facoltà ricevente e la modalità di ripartizione tra le due Facoltà del budget reso disponibile al momento del pensionamento del docente trasferito, **con riferimento alla seguente tabella, ma comunque negli ambiti temporali definiti dalla medesima.** La prima colonna della tabella indica il periodo in anni tra trasferimento e pensionamento, e la seconda colonna indica la percentuale assegnata alla Facoltà di provenienza, con **riguardo** al budget restituito.

Periodo in anni tra trasferimento e pensionamento	Percentuale assegnata alla Facoltà di provenienza
Fino a 2 anni	100
Da 3 a 4	80
Da 5 a 6	60
Da 7 a 8	40
Da 9 a 10	20
Oltre 10 anni	0

Non possono usufruire del trasferimento interno per almeno un triennio dalla presa di servizio i docenti chiamati con il contributo ministeriale di mobilità; non possono inoltre essere presi in



UNIVERSA  
UNIVERSIS  
PATAVINA  
LIBERTAS

DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
*Servizio Statuto e Regolamenti*

considerazione trasferimenti di professori durante il periodo di straordinariato e di ricercatori non confermati.

#### **Art. 9 - Trasferimento ad un altro settore scientifico-disciplinare**

I professori di ruolo ed i ricercatori confermati dell'Università di Padova possono chiedere il trasferimento ad un settore scientifico-disciplinare diverso da quello di appartenenza qualora siano in possesso della qualificazione adeguata desumibile dalla produzione scientifica relativa al settore scientifico-disciplinare al quale l'interessato intende essere destinato.

Sulla domanda decide la Facoltà di appartenenza, acquisito il parere del C.U.N.

#### **Art. 10 - Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento è fatto rinvio al regolamento statale, approvato con D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390, contenente la disciplina per l'espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori.

#### **Art. 11 - Norma transitoria**

Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dal 01.11.1999.